



**Allegati: 2**

Spett. le SUAV - Provincia di Asti  
Piazza Alfieri, 33 – 14100 ASTI  
[suav@cert.provincia.asti.it](mailto:suav@cert.provincia.asti.it)

e, p.c. CREUMA S.r.l.  
c/o Avv. Dario Gramaglia  
Curatore Soc. CREUMA S.r.l.  
[Atlg22023@procedurepec.com](mailto:Atlg22023@procedurepec.com)

COMUNE DI CANTARANA  
[comunecantarana@pec.it](mailto:comunecantarana@pec.it)

REGIONE PIEMONTE  
Direzione Competitività del Sistema Regionale  
Settore Polizia mineraria, cave e miniere  
[attivaestrattive@cert.regione.piemonte.it](mailto:attivaestrattive@cert.regione.piemonte.it)

**OGGETTO: Progetto di rinnovo con modifica dell'autorizzazione alla coltivazione della cava sita in località Cascina Monticelli nel territorio del Comune di Cantarana (AT).  
Proponente: C.R.E.U.M.A. S.r.l.. Pratica S.U.A.P. n. 712CANT/2022**

**COMUNICAZIONE**

In data 23/12/2022 è pervenuta allo Sportello Unico per la Attività Produttive (SUAV) ns. prot. n. 24079, l'istanza avanzata dalla Società Creuma S.r.l., avente sede legale in Regione Pieve n. 49 a Villafranca d'Asti, volta all'ottenimento del rinnovo senza ampliamento ma con modifica del progetto di recupero ambientale ai sensi della l.r. 23/2016 della cava di Sabbia Astiana denominata Cascina Monticelli in loc. Monticelli nel comune di Cantarana (AT). La coltivazione del giacimento di sabbia astiana di cui sopra è stata da ultimo autorizzata con P.U. n. 38/2019 del 16/04/2020 con scadenza dei lavori di estrazione al 31 dicembre 2021, più gli interventi successivi di recupero ambientale (rinverdimento).

Si dà atto che in data 14/03/2023 il curatore Avv. Dario Gramaglia, a mezzo PEC, ha portato a conoscenza degli Enti interessati che la società CREUMA risulta soggetta alla procedura concorsuale di liquidazione giudiziale aperta con sentenza del Tribunale di Asti n. 2 del 26/01/2023 e ha affermato l'interesse a proseguire nell'iter procedurale per ottenere il rinnovo di cui alla pratica

S.U.A.P. in oggetto, al fine di poter effettuare la successiva procedura competitiva di vendita dell'immobile.

Con nota ns prot n. 6193 del 31/03/2023 la Provincia di Asti ha convocato il sopralluogo per il giorno 19 aprile 2023 con ritrovo presso il sito della cava "Cascina Monticelli" al fine di prendere visione dello stato dei luoghi di cui alla proposta di modifica al progetto autorizzato.

In data 13/04/2023, a mezzo raccomandata PEC ns prot. n. 7052, il curatore Avv. Dario Gramaglia comunicava agli enti convocati la nomina dell'Ing. Marco Gonella a partecipare all'incontro di cui sopra e a svolgere tutte le attività che si rendessero necessarie nell'interesse della procedura, in rappresentanza della Liquidazione Giudiziale CREUMA.

In data 19/04/2023 si è svolto, presso il sito di cava, il sopralluogo congiunto con la Regione Piemonte, i tecnici incaricati dal curatore e la stessa Provincia di Asti ai fini della verifica dello stato dei luoghi della Cava C.na Monticelli sita nel comune di Cantarana (AT). Il verbale di sopralluogo, trasmesso ai convocati all'atto in data 26/04/2023 ns prot. n. 7897, si concludeva con la seguente osservazione condivisa: *"Alla luce di quanto discusso durante il sopralluogo e della necessità di giungere al più presto alle finalità previste dalla Società istante, si ritiene di poter mantenere il progetto ultimo autorizzato "tal quale". Il curatore potrebbe dunque presentare una comunicazione di proroga dei termini alla Provincia di Asti"*.

Al fine di verificare la fattibilità di tale ipotesi, in data 24/05/2023 il Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere della Regione Piemonte ha formulato la richiesta di parere formale al Settore Attività Legislativa e Consulenza Giuridica della Direzione della Giunta Regionale, in merito all'applicabilità alle attività estrattive dei diversi regimi di proroga dei termini di efficacia delle autorizzazioni, connessi al verificarsi di stati di emergenza.

In data 06/06/2023, ns prot. n. 10734, è stato acquisito il parere del Settore Giuridico anzidetto (di cui all'allegato) e le relative conclusioni che vengono qui in sintesi riportate: *"Alla luce delle predette considerazioni, questo Ufficio è dell'avviso che i due regimi speciali di proroga, di cui all'articolo 103 comma 2, del Decreto-legge 18/2020 e all'articolo 10-septies, comma 1, lett. a) del Decreto-legge 21/2022, allo stato attuale non risulterebbero applicabili ai titoli autorizzativi relativi all'esercizio di attività estrattive."*

Si conviene dunque che non risulta possibile procedere con la concessione di una proroga così come prospettata in sede di sopralluogo.

Tuttavia, come emerso da ulteriori approfondimenti tra il Servizio scrivente e il settore regionale competente, si ritiene comunque valida l'interpretazione già espressa nelle precedenti comunicazioni dell'ufficio scrivente in merito all'autorizzazione di cava. Infatti, nonostante l'ultima autorizzazione risulti scaduta dal 31/12/2021, prevedendo interventi di recupero ambientale a indirizzo naturalistico da realizzare ed ultimare entro un anno dalla data di scadenza

dell'autorizzazione, può essere considerata tuttora valida ma non efficace ai fini della coltivazione. Per proseguire con l'attività estrattiva tale autorizzazione deve essere rinnovata in conformità al progetto autorizzato.

Ai fini del prosieguo dell'iter procedimentale di rinnovo:

- si sottolinea che, in seguito allo svolgimento del sopralluogo, si è convenuto che le modifiche proposte all'interno dell'istanza di rinnovo in oggetto (finalizzate *“alla riduzione dei volumi da estrarre rispetto al progetto originariamente autorizzato ed alla sistemazione morfologica delle superfici residue mediante attività di movimento terra, riempimento parziale, opere di recupero ambientale (R5/R10) e di rinaturalizzazione dell'area”*) non risultano godibili dal momento che la società CREUMA è attualmente soggetta alla procedura concorsuale di liquidazione giudiziale sopra richiamata. Sarebbe dunque auspicabile l'aggiornamento dell' *“istanza di rinnovo con modifiche”* presentata in data 13/12/2022, la quale prevedeva il rinnovo (senza ampliamento ma con modifica del progetto di recupero ambientale ai sensi della l.r. 23/2016) della cava autorizzata con P.U. n. 38/2019 del 16/04/2020 del SUAV, con una perfezionata *istanza di rinnovo “tal quale”* rispetto all'ultimo progetto autorizzato, istanza in cui venga precisato che i lavori di coltivazione di cava e quelli di recupero ambientale saranno condotti in conformità al progetto autorizzato ed alle prescrizioni riportate nell'ultimo atto autorizzativo;
- vista la procedura concorsuale, l'istanza di rinnovo sopra auspicata dovrà essere intestata a persona avente titolo di disponibilità;
- si rammenta la richiesta di integrare l'istanza con la ricevuta del pagamento dei diritti di segreteria di istruttoria di cui all'art. 27 della l.r. 23/2016, pari a 1.200,00 Euro;
- si richiede la presentazione dell'aggiornamento della polizza fidejussoria a garanzia degli interventi di recupero ambientale secondo le specifiche di cui alla D.G.R. 5 aprile 2019, n. 17-8699 in quanto l'ultima fidejussione agli atti risulta scaduta in data 31/12/2022.

Infine si comunica che, vista la proposta di Variante semplificata al PRGC allegata all'istanza di rinnovo con modifiche del 13/12/2022, ai sensi dell'art. 43 comma 6 l.r. 23/2016, così come sostituito dal comma 1 dell'art. 82 della Legge regionale n. 16 del 31 ottobre 2017 "Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2017", fino alla data di entrata in vigore del PRAE, attualmente adottato con Deliberazione della Giunta Regionale 16 dicembre 2022, n. 81-6285, in caso di non conformità del progetto di coltivazione rispetto alle previsioni dello strumento urbanistico comunale vigente, *“per i rinnovi delle attività estrattive e per gli ampliamenti finalizzati alla prosecuzione delle attività in corso, l'approvazione del progetto costituisce variante allo strumento urbanistico ai sensi dell'articolo 17 bis, comma 15 bis della l.r. 56/1977”*.

Si rimanda, in merito, alla Circolare del Presidente della Giunta regionale 8 novembre 2016, n. 4/AMB che fornisce indicazioni relative ai procedimenti inquadrati all'interno del suddetto comma 15 bis e che ritiene di far prevalere la norma speciale di disciplina del procedimento autorizzativo, rientrante nell'ambito applicativo del comma 15 bis, rispetto alle norme che regolano gli altri commi dell'art. 17 bis.

Se dunque la l.r. 23/2016 inquadra le varianti urbanistiche connesse ai rinnovi/ampliamenti delle attività estrattive all'interno del comma 15 bis, si ritiene di poterle escludere dai casi e dai procedimenti previsti dagli altri commi dell' art. 17 bis l.r. 56/1977.

Tali varianti, poiché relative a progetti la cui approvazione comporta variante per espressa previsione di legge, sono escluse dalla valutazione ambientale strategica (VAS) e risultano di competenza del solo Comune che si deve obbligatoriamente esprimere in sede di Conferenza di Servizi.

Restando a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, si porgono distinti saluti.

***Il Segretario Generale  
Dirigente del Servizio Ambiente  
Dott. Paolo Morra\****

Allegati:

- 1) *Parere del Settore Attività Legislativa e Consulenza Giuridica della Direzione della Giunta Regionale*
- 2) *Raccomandata pec del 12.04.2023 dell'Avv. Dario Gramaglia*

\* DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

Il presente documento è stato sottoscritto con firma elettronica digitale ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale). Le copie su supporto cartaceo del presente documento informatico sostituiscono ad ogni effetto di legge l'originale da cui sono tratte solo se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata – nelle forme di legge – da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

---

**Area Operativa - Servizio Ambiente**

Piazza Alfieri n. 33 – 14100 Asti

[www.provincia.asti.it](http://www.provincia.asti.it)

tel. 0141/433305

mail: [ambiente@provincia.asti.it](mailto:ambiente@provincia.asti.it)

pec: [provincia.asti@cert.provincia.asti.it](mailto:provincia.asti@cert.provincia.asti.it)